

COME PIANIFICARE I PATRIMONI FAMILIARI PASSAGGIO DEI BENI SENZA SORPRESE

Tutti gli strumenti a disposizione per gestire i beni di famiglia, a partire dalle ultime novità sul trust fino alla legge sul Dopo di noi. Con l'analisi delle questioni fiscali

DISEGNO DI STEFANO MARRA



LE LIBERALITÀ

Si può donare
solo la quota
disponibile

Angelo Busani p. 3

DOPO DI NOI

Trust con benefici
fiscali nel rispetto
di alcune condizioni

A. Sbardella e G. Sepio p. 9

INTESTAZIONE FIDUCIARIA

Uno strumento
atto a mascherare
la titolarità dei beni

Andrea Vasapolli p. 10

POLIZZE LINKED

Fiscalità agevolata
per i contratti
sulla vita

Stefano Massarotto p. 11

I PATRIMONI FAMILIARI



Amministrazione di sostegno

La legge non dispone nulla per il testamento redatto da chi si trova in amministrazione di sostegno. Per cui, si può dire

che, in linea di principio, costui ha la capacità di redigere testamento, salvo che un giudice non accerti l'incapacità di intendere e di volere

Le ultime volontà

Il testamento deve rispettare la successione necessaria

Le norme impongono di riservare a favore di congiunti stretti quote del patrimonio del de cuius: si tratta della legittima

Pagina a cura di
Angelo Busani

La successione ereditaria è legata a un evento triste ma, tuttavia, ineludibile: per questo è utile per chiunque conoscere i principi del diritto successorio; attraverso questo complesso di regole viene, infatti, assicurato il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi.

Uno dei principali principi in materia è che, nel nostro ordinamento, non è consentito designare i beneficiari di una successione ereditaria e individuare le attribuzioni patrimoniali a loro favore se non mediante un testamento: si dice “testamento” l’atto con il quale una persona fisica dispone la devoluzione delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere (e si dice “testatore” colui che redige un testamento).

Le disposizioni

In mancanza di un testamento, l’individuazione dei beneficiari della successione e le attribuzioni a essi spettanti sono disposte direttamente dalla legge (si tratta della cosiddetta “successione legittima”).

Occorre peraltro precisare che il Codice civile comprime fortemente la libertà di disporre della propria eredità mediante testamento, e ciò per effetto dalle regole della cosiddetta “successione necessaria”, vale a dire le norme che impongono di riservare a favore di determinati stretti

congiunti del de cuius una rilevante quota del suo patrimonio (la cosiddetta “quota di legittima”).

Pertanto, quando si redige un testamento, queste regole vanno tenute presenti per evitare di creare situazioni conflittuali.

Se, come detto, il testamento ha un contenuto essenzialmente patrimoniale, esso può contenere anche disposizioni rilevanti anche sotto un profilo non strettamente patrimoniale: ad esempio, è possibile che il testatore utilizzi il proprio testamento per domandare la cremazione del suo cadavere oppure per compiere il riconoscimento di un figlio naturale.

Il testamento può inoltre contenere disposizioni che non hanno alcun rilievo giuridico ma solo un valore morale o religioso, come ad esempio l’esortazione a determinati comportamenti (non infrequente è il caso del defunto che abbia domandato nel testamento la celebrazione di funzioni religiose a suo suffragio).

Il testamento è un atto unilaterale (e cioè formato con l’espressione della volontà del solo soggetto che intende disporre delle proprie sostanze, e quindi, ad esempio, non può essere redatto congiuntamente da due

persone), a forma vincolata (e cioè è ammesso solo se redatto con le modalità imposte dalla legge, e cioè, principalmente, nelle forme del testamento “olografo”, “pubblico” o “segreto”), nel quale il testatore esprime la propria volontà in ordine alle attribuzioni del proprio patrimonio dopo il proprio decesso.

Va sottolineato che la legge non consente il testamento orale in quanto nell’ordinamento vale il principio per cui la volontà testamentaria non espressa nella forma di uno dei testamenti disciplinati dalla legge (principalmente, i testamenti olografo, pubblico e segreto) non ha valore: non valgono perciò come testamento, ad esempio, le espressioni formulate da un infermo sul letto di morte oppure le confidenze fatte a persona di fiducia.

Le condizioni

Perché un testamento sia valido è necessario che il testatore, al momento della redazione del documento, sia maggiorenne, non interdetto e sia comunque capace di intendere e di volere (pertanto, può fare testamento il soggetto che sia solamente “inabilitato”).

Dato che la legge non dispone nulla per il testamento redatto da chi si trova in regime di “amministrazione di sostegno”, occorre concludere che, in linea di principio (e cioè a meno che l’incapacità di redigere il testamento sia esplicitata nel decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno), costui abbia la capacità di redigere testamento, salvo che un giudice non accerti che il soggetto in questione si trovasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento. ●

Le condizioni

Le disposizioni devono essere scritte altrimenti non hanno valore. L’atto è precluso a chi è incapace di intendere e volere, non all’inabilitato

Formule olografe, pubbliche e segrete

La scelta

La differenza è l’intervento del notaio

Le principali forme di testamento ammesse dalla legge sono tre: il testamento “olografo”, il testamento “pubblico” e il testamento “segreto”.

Il testamento “olografo” è la forma più facile, economica e riservata, in quanto esso richiede solo tre requisiti: che il testo sia per intero scritto a mano dal testatore, che il testatore scriva la data in cui redige il testamento e che il testatore apponga la propria firma alla fine delle sue disposizioni.

Il pregio è quindi la semplicità; i punti critici sono invece quelli della assenza della guida di uno specialista e della reperibilità del testamento dopo la morte del de cuius.

Occorre pertanto porsi il problema della conservazione del testamento e del fatto che esso non solo sia rintracciabile dopo la morte del testatore ma anche che non finisca nelle mani “sbagliate” (e cioè in quelle di un soggetto controinteressato che lo possa eliminare).

A tali “difetti” rimedia il testamento “pubblico”, che è un testamento redatto da un notaio: in questo caso non solo il testatore beneficia dunque dell’assistenza di un esperto della materia per la confezione del testamento, ma anche dell’obbligo del notaio di conservare il testamento con la massima dili-

genza nel tempo.

“Pubblico” non vuol dire che il contenuto del testamento viene divulgato: si tratta infatti di un aggettivo che indica la redazione del testamento da parte di un “pubblico ufficiale” (il notaio, appunto), il quale ha un dovere di estrema riservatezza sia circa l’avvenuta redazione del testamento sia circa il suo contenuto.

A “cavallo” tra il testamento pubblico e il testamento olografo sta il testamento “segreto”: si tratta di un foglio scritto (a mano o a macchina) dal testatore che può essere consegnato in una busta a un notaio.

Quindi si ha in questo caso sia il pregio della assoluta riservatezza circa il contenuto delle disposizioni testamentarie sia il pregio della conservazione del testamento in mani sicure. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MODIFICABILITÀ

Il testamento non è irreversibile, in quanto è revocabile in qualsiasi momento dal testatore. Può avvenire sia in forma esplicita sia in forma tacita: nella misura in cui il nuovo testamento sia in tutto o in parte incompatibile con il precedente, questo deve intendersi in tutto o in parte abrogato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La liberalità

Può essere oggetto di donazione solo la «quota disponibile»

Gli atti che ledono i diritti dei legittimari non sono invalidi: restano validi fino a quando un erede non agisce in giudizio

Pagina a cura di
Angelo Busani

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una persona arricchisce un'altra persona, ad esempio regalando un immobile o una somma di denaro.

Deve essere stipulata mediante atto pubblico notarile, sotto pena di nullità, in presenza di due testimoni. La forma dell'atto pubblico non è richiesta nei seguenti casi:

- 1 la donazione di modico valore di una cosa mobile (la modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio);
- 2 la donazione indiretta vale a dire quell'atto che, pur producendo la diminuzione del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento

del patrimonio di un altro soggetto (e, quindi, il risultato di una donazione), vengono realizzati ricorrendo a schemi diversi dal vero e proprio contratto di donazione: un tipico caso di donazione indiretta è quello dei genitori che pagano l'appartamento comprato dal loro figlio o pagano le rate del mutuo stipulato dal loro figlio.

Quando si progetta una donazione, occorre però osservare che il Codice civile riserva inderogabilmente a determinati strettissimi congiunti del donante, detti "legittimari" o "eredi necessari" (si tratta del coniuge, dei discendenti e, in mancanza di discendenti, degli ascendenti), una rilevante quota dell'asse ereditario, che non può essere intaccata dal donante durante la sua vita né con donazioni né con la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano dimenticati o addirittura espressamente diseredati. Il

legislatore, dettando questa regola, è stato evidentemente mosso dall'intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di stretta familiarità.

Nel disporre donazioni e nel redigere il proprio testamento, dunque, ciascuno di noi è dunque pienamente libero solamente con riguardo a una quota del proprio patrimonio (chiamata "quota disponibile", in contrapposizione a quella destinata necessariamente agli stretti congiunti, e perciò denominata "quota riservata" o "legittima"): insomma, la volontà di destinare beni ad estranei (oppure di beneficiare uno stretto congiunto rispetto agli altri) è pur sempre esprimibile, se pur assai compressa.

Beninteso, le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari) non sono invalidi: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l'erede legittimario leso nel suo diritto a conseguire la quota di legittima non agisca in giudizio con la cosiddetta "azione di riduzione" delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, al fine di conseguire

appunto la quota loro spettante.

Come detto, gli eredi necessari spesso sono individuati anche con il termine di "legittimari"; a tal fine occorre prestare molta attenzione, in quanto i legittimari (che sono gli eredi necessari) non vanno confusi con gli eredi "legittimi", e cioè coloro che succedono al defunto qualora questi non lasci un testamento (e che si chiamano eredi "legittimi" perché sono individuati dalla legge, in assenza di una indicazione testamentaria del de cuius).

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità sono, come già accennato: il coniuge, i discendenti e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti. La legge riserva al coniuge la metà del patrimonio del de cuius, se non vi è concorso con i figli. In caso di testamento, la quota riservata al coniuge si riduce infatti in caso di concorso con i figli e precisamente:

- a un terzo del patrimonio nel caso di concorso con un solo figlio; e
- a un quarto nel caso di concorso con più figli.

Nel caso di concorso con ascendenti, la quota del coniuge

rimane invece sempre pari alla metà dell'asse ereditario. Al coniuge superstite, anche se concorre con altri chiamati, sono poi sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

A favore dei figli, se non vi è concorso con il coniuge, è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un figlio solo; se i figli sono più di uno, è loro riservata una quota di due terzi del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali.

Gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni, ecc.) sono eredi necessari qualora il defunto non lasci figli legittimi o naturali. Essi hanno diritto ad un terzo del patrimonio ereditario. Se peraltro esiste una pluralità di ascendenti, la quota che complessivamente è loro riservata si ripartisce secondo il seguente criterio: per una metà succedono gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se infine gli ascendenti non sono di egual grado, l'eredità è devoluta a quello di grado più vicino al defunto, senza distinzione di linea. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dietro l'angolo la richiesta di riduzione

Il calcolo

La ricostruzione per gli eredi legittimi

Vediamo il seguente esempio, ipotizzando che il defunto lasci il coniuge e tre figli e che non ci sia un testamento. Si ipotizza altresì in 150 il valore del patrimonio (cosiddetto relictum) lasciato alla sua morte e in 120 il valore dei beni dal medesimo

donati (in ipotesi, a uno solo dei tre figli predetti).

Per il calcolo della legittima occorre:

- 1 formare anzitutto la cosiddetta "massa fittizia" e cioè sommare il valore dei beni relitti e di quelli donati ($150 + 120 = 270$);
- 2 stabilire quanto di essa è riservato a ciascuno dei "legittimari" (nel nostro caso: $3/12$ alla moglie, $6/12$ ai figli, da suddividere in parti uguali e cioè in $2/12$ per ciascun figlio; i restanti $3/12$

costituiscono la "quota disponibile"); e, infine:

- 3 verificare se ciascuno degli interessati ha ricevuto quanto gli spetta e, in caso negativo, far luogo agli opportuni rimedi.

Nel nostro esempio, spettano i seguenti valori:

- alla moglie, 67,5 (ma nell'eredità ella ne trova solo 50, cioè $3/9$ di 150, vale a dire la quota ad essa dovuta sul patrimonio relitto in assenza di testamento), cosicché ella è in "credito" di 17,5;

- a ciascun figlio 45 (ma in eredità ce ne sono solo 33,33 per ciascuno e cioè $2/9$ di 150, vale a dire la quota a ciascuno di essi dovuta sul patrimonio relitto in as-

senza di testamento);

- mentre la quota "disponibile" è di $(270 - 67,5 - 45 - 45 - 45) = 67,5$.

C'è dunque un figlio che appunto ha ricevuto una donazione di 120: ebbene, gli altri legittimari possono chiedere a costui di "ridurre" (di qui il termine "azione di riduzione") la propria donazione di quel tanto che occorre perché le quote degli altri legittimari siano del valore loro spettante. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così si determina il credito

Per definire la cosiddetta «massa fittizia» bisogna sommare il valore dei beni relitti e di quelli donati

Circolazione dei beni

Chi compra un immobile donato può temere una lite ereditaria

Per esperire l'azione di riduzione c'è tempo dieci anni dopo la morte del de cuius

Pagina a cura di
Angelo Busani

I coniuge del de cuius, i suoi discendenti o, in mancanza di discendenti, gli ascendenti del de cuius (vale a dire, i "legittimari"), che subiscano una lesione del loro diritto alla quota di legittima (per effetto di donazioni o di disposizioni testamentarie), possono esperire la cosiddetta azione di riduzione, vale a dire che possono promuovere un giudizio per ottenere la quota di patrimonio del de cuius loro spettante (o una somma in denaro di valore equivalente).

Una volta esperita vittoriosamente l'azione di riduzione delle disposizioni lesive, il legittimario si deve ri-

volgere all'erede, al legatario o al donatario per ottenere quel che gli spetta: ma potrebbe in effetti trovare incapianti i soggetti obbligati a soddisfare le sue ragioni.

In tal caso, la legge consente al legittimario insoddisfatto di agire in "restituzione" dei beni donati (o fatti oggetto di disposizioni testamentarie) verso chiunque ne sia divenuto proprietario, anche se questi sia in perfetta buona fede e non sappia nulla della intervenuta le-

La tutela

Il legittimario insoddisfatto può agire in restituzione dei beni donati verso chiunque sia divenuto proprietario

sione di legittima.

Per questo la circolazione dei beni donati è difficoltosa, in quanto chi si accinge a comprare un immobile, sapendo che nel passato esso è stato oggetto di una donazione, può avere il legittimo timore di finire invischiato in una lite ereditaria tra soggetti a lui completamente estranei.

Tra l'altro, per esperire l'azione di riduzione c'è tempo per dieci anni dopo la morte del de cuius, in quanto essa si prescrive appunto nell'ordinario termine decennale.

Una volta esperita l'azione, il termine di prescrizione ferma il suo decorso e quindi la soluzione del caso concreto può aversi anche dopo tantissimi anni.

Questo stato di cose è parzialmente rimediato dal fatto che una norma introdotta nel 2005 ha disposto che l'azione di restituzione non può essere promossa se siano trascorsi venti anni dalla donazione.

In sostanza, se chi vince l'azione di riduzione trova incapiante il patrimonio di eredi e donatari, non può più rivalersi sul patrimonio di chi abbia acquistato i beni oggetto delle disposizioni lesive della legittima.

La norma peraltro dispone che il termine ventennale (il quale "bonifica" i beni donati dalla "macchia" derivante dal fatto di esser stati donati) è sospeso – e quindi non decorre – nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, qualora essi notifichino al donatario e poi trascrivano nei Registri immobiliari il cosiddetto "atto di opposizione alla donazione", il quale è un atto stragiudiziale che (a dispetto della sua infelice denominazione) consente di esperire in futuro l'azione di restituzione senza limiti di tempo, qualora il legittimario, la cui quota di legittima sia stata violata, vinca la riduzione e trovi eredi e donatari senza risorse.

Per esperire l'atto di opposizione alla donazione, il legittimario ha tempo vent'anni dalla donazione.

Se però egli vuole porre termine all'incertezza derivante dal fatto che egli, nell'ambito di detto ventennio, possa o meno dichiarare la sua opposizione alla donazione, la legge gli consente di rinunciare (sia rinunciando a proporre opposizione, sia rinunciando a un'opposizione già proposta).

Occorre precisare che la rinuncia all'opposizione (se in effetti comporta una rinuncia all'azione di restituzione) non comporta anche rinuncia all'azione di riduzione.

Resta infatti fermo il divieto di cui all'articolo 557, comma 2 del Codice civile, secondo cui i legittimari non possono rinunciare all'azione di riduzione finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Modulo24 Wealth planning per gli addetti ai lavori

L'iniziativa

Tutto sulla pianificazione patrimoniale

Con il modulo24 Wealth planning" Il gruppo 24 Ore mette a disposizione degli addetti ai lavori, in un unico ambiente, tutto il mondo della pianificazione patrimoniale, del passaggio generazionale e della protezione dei patrimoni in una piattaforma digitale evoluta.

Più in dettaglio l'offerta è connotata da quattro

punti di forza:

- 1 si articola si tratta di un libro digitale, che si pone come punto di riferimento per chi si occupa di pianificazione patrimoniale, passaggio generazionale e protezione dei patrimoni familiari;
- 2 una rivista digitale, di ap-

Il puzzle

Nella piattaforma digitale evoluta sono presenti: un libro digitale; una rivista digitale; le news quotidiane e una banca dati

profondimento ed analisi civilistica e fiscale attraverso il contributo delle firme più autorevoli di tutti gli strumenti giuridici che l'ordinamento mette a disposizione ai fini di una efficiente pianificazione patrimoniale;

3 news quotidiane, per essere costantemente aggiornato sulle novità legislative e sulle più recenti interpretazioni;

4 una banca dati che raccoglie i documenti e i contributi rilevanti per la materia, costantemente aggiornata.



La direzione scientifica

I coordinatori sono due: Andrea Vasapolli e Angelo Chianale

Il comitato scientifico

Il comitato è composto da 16 membri (in ordine alfabetico): Marco Allena, Federico Canazza, Alberto Gallarati, Alberto Gianola, Giuseppe Iannaccone, Andrea Lanciani, Stefano Massarotto, Mario Napoli, Ivan Libero Nocera, Luciano Olivero, Marco Piazza, Federico Restano, Tommaso Ricolfi, Luca Rossi, Giulia Terlizzi e Annapaola Tonelli.

Per informazioni:

<https://24oreprofessionale.ilssole24ore.com/fisco> ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PATRIMONI FAMILIARI



Il problema da risolvere

Occorre trovare il modo di formare un accordo tra i vari membri della famiglia al fine di ripartire in modo equo le

sostanze dell'imprenditore - l'azienda da un lato e i restanti suoi beni dall'altro - per soddisfare desideri e interessi di tutti i membri della famiglia

Il passaggio d'azienda

Il patto di famiglia consente il trasferimento con compensazione

Lecito il contratto con il quale l'imprenditore trasferisce a uno o più discendenti l'impresa o le quote di partecipazione

Pagina a cura di
Angelo Busani

Il patto di famiglia è stato introdotto nel 2006 nel nostro ordinamento.

Si tratta della possibilità per un imprenditore di gestire il passaggio generazionale dell'impresa, trasferendo a uno o più discendenti l'azienda o le quote di partecipazione al capitale della società di famiglia, senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità.

In parole più tecniche, quando si aprirà la successione mortis causa dell'imprenditore, le attribuzioni che sono oggetto del patto di famiglia né potranno essere impugnate con l'azione di riduzione (da parte di un legittimario che lamenti una lesione di legittima) né vi sarà l'obbligo della loro collazione ai coeredi da parte di coloro che ne siano stati beneficiari nel contesto del patto di famiglia.

Per comprendere bene questa materia occorre inquadrare il panorama giuridico nel quale essa si inserisce. Infatti, nel diritto italiano vigono i seguenti fondamentali principi: **1** la volontà testamentaria non può essere in alcun modo vincolata, perché fino al suo "ultimo respiro" una persona fisica deve essere pienamente libera di disporre dei propri beni mediante testamento;

2 sono pertanto nulli i cosiddetti "patti successori" e cioè ogni atto con il quale taluno si impegna, durante la propria vita, a disporre dei propri beni dopo la propria morte oppure con il quale i possibili interessati da una futura successione

di un soggetto attualmente vivente si accordino circa le sorti della trasmissione ereditaria di cui potrebbero essere beneficiari;

3 durante la propria vita, ogni persona fisica è pienamente libera di svolgere tutta l'attività giuridica che desidera compiere, ma con il limite che le disposizioni effettuate mediante donazione o testamento non possono ledere la cosiddetta quota di legittima spettante a certi stretti congiunti (il coniuge superstite, i discendenti e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti), detti appunto legittimari.

La quota di legittima è la quota che al legittimario spetta di conseguire, con riguardo al patrimonio di una persona defunta (ad esempio, se il defunto lascia il coniuge e due figli, la legittima è pari a un quarto del patrimonio del defunto per ciascuno dei predetti soggetti), e che si calcola applicando la percentuale prescritta dalla legge alla somma del valore del patrimonio lasciato dal defunto alla sua morte (il cosiddetto relictum) con il valore dei beni di cui il defunto abbia fatto donazione durante la propria vita (il cosiddetto donatum).

In questo panorama normativo, la trasmissione dell'impresa di famiglia ha sem-

pre rappresentato un grandissimo problema.

Non solo per il problema aziendalistico di stabilire quale sia, tra i possibili successori dell'imprenditore, quello più idoneo ad assumere le redini del comando dell'impresa; ma anche per il problema, a matrice prettamente giuridica, di trovare il modo di formare un accordo tra i vari membri della famiglia dell'imprenditore al fine di ripartire in modo equo le sostanze dell'imprenditore stesso (l'azienda da un lato e i restanti suoi beni dall'altro lato), al fine di soddisfare desideri e interessi di tutti i membri della sua famiglia.

Prima della riforma del 2006, il tema della organizzazione della successione di un imprenditore pertanto era quasi una mission impossibile: come detto, da un lato, non era consentito stipulare patti, durante la vita dell'imprenditore, aventi ad oggetto le sorti dell'azienda di famiglia dopo la morte dell'imprenditore stesso; dall'altro, era spesso impossibile "compensare", per mancanza di sostanze, le ragioni dei familiari non imprenditori.

La legislazione sul patto di famiglia dispone invece la liceità del contratto con il quale «l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti».

La norma sul patto di famiglia prefigura dunque i seguenti trasferimenti: una donazione (di regola, da padre a figlio) di una azienda o di un pacchetto di partecipazioni societarie e una attribuzione in denaro o in natura ai familiari non beneficiari dell'azienda a "compensazione" di quanto ricevuto in donazione. ●

La riforma

Prima della riforma del 2006 il tema della organizzazione della successione di un imprenditore era quasi una mission impossibile

Stipula dell'atto attraverso il notaio

I requisiti

Devono presenziare tutti i legittimari

La legge sancisce che l'attributario dell'azienda (in ipotesi: il figlio dell'imprenditore) o delle quote di partecipazione compensi gli altri legittimari partecipanti alla stipula del patto (ad esempio: i fratelli del donatario e il coniuge del donante). A meno che alla compensazione provveda direttamente colui che dona l'azienda, trasmettendo altri beni ai familiari non beneficiari della donazione dell'azienda.

Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico dal notaio a pena della nullità.

La legge inoltre dispone, quale requisito essenziale del patto di famiglia, che a esso, oltre all'imprenditore, «devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore».

I legittimari dell'imprenditore sono:

- il coniuge e i suoi figli;
- se i figli siano premorti, legittimari divengono i loro discendenti, cioè i nipoti dell'imprenditore;
- in mancanza di discendenti divengono legittimari anche gli ascendenti dell'imprenditore, cioè i suoi genitori e i suoi nonni.

Senza voler pensare alla difficoltà pratica che, in taluni casi, si potrebbe presentare

per il fatto che vi sia un legittimario non noto agli altri partecipanti del patto (è il caso del figlio nato fuori dal matrimonio dell'imprenditore, da lui riconosciuto all'insaputa degli altri suoi familiari), ci si deve occupare del più realistico caso in cui, in epoca posteriore alla stipula del patto di famiglia, sopravvengano soggetti che assumano la qualifica di legittimari al momento del decesso dell'imprenditore.

Si pensi al caso che, successivamente alla stipula del patto l'imprenditore celibe o vedovo si sposi lasciando a sé superstite il coniuge; oppure

Può accadere

Si pensi al caso che, dopo la stipula del patto, l'imprenditore celibe o vedovo si sposi lasciando a sé superstite il coniuge

che l'imprenditore coniugato divorzi e contragga un nuovo matrimonio; oppure infine che l'imprenditore più semplicemente abbia nuovi figli (anche adottivi).

Quando dunque l'imprenditore muore, costoro si trovano sfavoriti per non aver partecipato alla stipula del patto di famiglia: e allora la nuova legge dispone che costoro possono chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma pari alla quota che sarebbe loro spettata se avessero partecipato al patto, aumentata degli interessi legali. ●

I PATRIMONI FAMILIARI



La svolta

dal 2019 si sono succedute moltissime sentenze in cui la Cassazione ha ritenuto inapplicabile l'imposta di

donazione all'atto di dotazione del trust, in quanto deve essere versata nel momento in cui il trustee attribuisca il patrimonio del trust ai beneficiari del trust

Trust

Delega su un patrimonio finalizzata a centrare un obiettivo

Nella nostra legislazione non esistono la definizione e una disciplina organica
Nel 1989 ratificata la Convenzione dell'Aja

Pagina a cura di
Angelo Busani

Non è affatto agevole formulare una definizione soddisfacente della situazione giuridica che viene individuata con l'utilizzo dell'espressione «trust».

Anzitutto, va detto che il termine trust non può e non deve essere tradotto in italiano (in quanto, traducendolo con fiducia, si evocherebbe un istituto giuridico proprio del diritto italiano e del tutto diverso dal trust).

Inoltre, occorre sottolineare che il tentativo di una definizione della nozione di trust si rende occorrente anche in quanto nel diritto positivo del nostro ordinamento (se si eccettua il recepimento della

Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 per effetto della sua ratifica, disposta con legge 364/1989) manca – non solo una legge che disciplini organicamente la materia del trust, ma anche – una qualsiasi definizione normativa della nozione di trust: le poche norme della legislazione italiana che menzionano il trust (si pensi all'articolo 73, Dpr 917/1986 in tema di tassazione dei redditi del trust; oppure all'articolo 1, legge 112/2016 sul dopo-dinno) si riferiscono al trust ma, appunto, senza definirlo.

Ora, con il fine di individuare il fenomeno giuridico che prende il nome di trust appare utile osservare le situazioni della quotidianità nelle quali il trust si presenta come lo strumento giuridico che pare adatto per soddisfare i biso-

gni e gli interessi che concretamente si manifestano.

È, in ipotesi, il caso del genitore di un figlio disabile, il quale intenda destinare un dato capitale alle esigenze di vita del disabile stesso per il tempo in cui il genitore (per sopravvenuta incapacità o per decesso) non vi possa più provvedere da sé; il caso del proprietario di una prestigiosa villa contenente una importante collezione d'arte che voglia trasformare tale patrimonio in un museo dopo il suo decesso; il caso dei soci di una società per azioni che, affidando congiuntamente a un terzo imparziale (la titolarità delle proprie azioni e quindi il proprio voto, intendano con ciò risolvere l'ingessatura che altrimenti potrebbe verificarsi nell'assemblea della Spa, da essi partecipata, qualora si verificasse uno stallo decisionale.

Da queste situazioni si trae che il trust consiste essenzialmente nella gestione di un pa-

trimonio (da intendersi, caso per caso, come: un singolo bene o diritto oppure una pluralità di rapporti giuridici, attivi e anche passivi) al fine del perseguimento dell'obiettivo indicato dal soggetto che istituisce il trust stesso (in italiano: il disponente; in inglese: settlor), il quale è colui che si priva della titolarità di tale patrimonio per destinarlo all'attuazione del programma dettato dal disponente stesso nell'atto istitutivo del trust.

La gestione del patrimonio vincolato in trust compete a un soggetto denominato trustee (vocabolo che si suole non tradurre in italiano), il quale viene inizialmente nominato dal disponente e che, per attuare la gestione che gli è demandata, ottiene la titolarità del patrimonio oggetto di detta sua gestione.

L'obiettivo al cui perseguimento l'operato del trustee viene finalizzato dal disponente può consistere nell'attribuire un vantaggio (si pensi, ad esempio, all'organizza-

zione del passaggio generazionale nell'azienda di famiglia) a uno o più soggetti, denominati «beneficiari» del trust; oppure può consistere nel perseguimento di un certo scopo (si pensi, ad esempio alla gestione di una pubblica infrastruttura) a prescindere dal fatto che, perseguendo tale scopo, si abbia il beneficio di uno o più specifici soggetti.

Il trust può efficacemente esser preso in considerazione (come strumentazione di plausibile ed efficace utilizzo) ogni qualvolta, nella concretezza della vita quotidiana, vi sia una situazione in cui un soggetto (quello che può assumere la qualità di disponente) abbia un obiettivo da perseguire con riferimento a un dato patrimonio (inteso nell'accezione appena sopra esplicitata) e ritenga che l'obiettivo sia meglio perseguibile (o non sia perseguibile se non) affidando la gestione di quel patrimonio al trustee di un trust. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora per l'Agenzia non c'è imposta di donazione

La lunga battaglia

Il contenuto
della circolare 34/E/22

La tassazione dell'apporto di patrimonio al trust è una materia che ha avuto una lunga e complicata vicissitudine.

Quando venne reintrodotta l'imposta di donazione (con il dl 262/2006) si iniziò a discutere animatamente sull'applicazione di tale imposta agli atti istitutivi di vincoli di destinazione (un perimetro nel quale è com-

preso anche l'atto di apporto di patrimonio al trust).

Il primo orientamento dell'agenzia delle Entrate fu nel senso dell'applicabilità dell'imposta (circolari 48/E/2007 e 3/E/2008). Anteriormente al dl 262 vi era comunque un dibattito sulla tassazione dell'apporto, ma riguardava l'applicazione dell'imposta di registro.

La giurisprudenza di merito per lo più contestò questa impostazione mentre, in un primo tempo, la giurisprudenza di legittimità, avallò l'orientamento dell'agenzia delle En-

trate, nel senso dell'applicabilità dell'imposta di donazione (e delle imposte ipotecaria e catastale) all'atto di dotazione del trust (Cassazione, ordinanze 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e sentenza 4482/2016).

La Cassazione ha poi parzialmente mutato il proprio originario orientamento, distinguendo i casi in cui si riteneva immediatamente applicabile l'imposta di donazione dai casi in cui l'apporto al trust veniva inteso come una fattispecie in cui non era intuibile una manifestazione di capaci-

tà contributiva.

Questa «seconda stagione» della Cassazione prese avvio con la sentenza 13626/2018.

Con un'ulteriore svolta (iniziata con l'ordinanza 1131/2019 e con la sentenza 15453/2019 e da lì ripetuta in almeno cento decisioni) la Cassazione ha ritenuto inapplicabile l'imposta di donazione all'atto di dotazione del trust, in quanto questa deve essere versata nel momento in cui il trustee attribuisca il patrimonio del trust ai beneficiari.

L'agenzia delle Entrate si è

adeguata a questo orientamento con la circolare 34/E/2022.

Nella circolare, peraltro, è stato affermato che l'imposta di donazione comunque continua ad applicarsi all'atto di dotazione del trust nel caso in cui «i beneficiari individuati» siano «titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust». ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PATRIMONI FAMILIARI

77,7%

Lo spartiacque

La quota imponibile dei dividendi percepiti è del 77,7% se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso a fine 2016

Trust e fisco

Il destinatario della tassazione in base alla realtà opaca o trasparente

Se l'attività svolta non è commerciale i redditi sono fondiari, di capitale e diversi, come in una società semplice

Pagina a cura di
Andrea Vasapolli

Il trust non è un ente dotato di distinta soggettività giuridica ma un insieme di beni destinati a un fine determinato intestati al trustee. Ai fini delle imposte sui redditi, tuttavia, il trust è stato equiparato a un ente, per cui il reddito imponibile del trust viene determinato unitariamente in capo allo stesso sulla base delle specifiche regole applicabili a seconda che il trust svolga o meno attività commerciale.

I trust utilizzati nell'ambito della pianificazione patrimoniale tipicamente non svolgono attività commerciale e le tipologie di reddito che conseguono sono redditi fondiari, redditi di capitale e redditi diversi, esattamente come, ad esempio, una società semplice.

Il reddito conseguito dal trust è assoggettato a imposizione in capo allo stesso (si parla in questo caso di "trust opaco") ovvero è imputato per trasparenza ai suoi beneficiari (e in tal caso si parla di "trust trasparente") a seconda della regolamentazione del trust e, in particolare, di quelli che sono i diritti dei beneficiari su tale reddito.

Se i beneficiari del trust sono "individuati", come fiscalmente definiti, il reddito complessivo netto del trust è imputato per trasparenza ai beneficiari ("trust trasparenti"), ed è assoggettato a imposta applicando le regole proprie di tassazione di tali soggetti beneficiari.

In tutti gli altri casi ("trust opachi") è il trust che deve assolvere l'imposta sui redditi dallo stesso prodotti.

La regola generale è quella per cui si imputano al trust i redditi dallo stesso prodotti.

L'eccezione alla regola generale è rappresentata dalla determinazione del reddito imponibile sempre in capo al trust ma dall'imputazione per trasparenza dello stesso ai beneficiari che siano individuati.

La condizione di beneficiari "individuati" che fa scattare l'imposizione per trasparenza dei redditi del trust è stata definita dall'agenzia delle Entrate nel seguente modo: «per beneficiario individuato deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, vale a dire un soggetto che esprima, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale».

È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

La tassazione per trasparenza di un trust presuppone infatti che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari.

Nel caso di "beneficiari individuati", il reddito del trust

Il beneficiario individuato

Il beneficiario individuato è il soggetto che ha diritto di pretendere dal trustee il pagamento del reddito imputato per trasparenza

è imputato a loro per trasparenza, sommandosi agli eventuali altri redditi, ed è quindi tassato in capo agli stessi secondo le regole e con le aliquote a essi applicabili.

Nel caso, invece, di trust opaco, il reddito da esso conseguito è autonomamente assoggettato a Ires e sconta quindi l'aliquota stabilita dall'articolo 77 del Tuir, il 24 per cento.

Nell'ambito della tassazione dei trust istituiti per esigenze familiari, meritano una menzione particolare i profili fiscali dei dividendi percepiti dai trust. In particolare, gli utili di società di capitali percepiti dagli enti non commerciali, ai quali sono assimilati i trust non commerciali:

- non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 22,26% del loro ammontare (la quota imponibile dei dividendi percepiti è quindi pari al 77,74%) se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare se formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Se il trust non commerciale è fiscalmente opaco, i dividendi che percepisce da una società di capitali scontano, nelle percentuali sopra indicate, l'aliquota Ires ordinaria.

Se invece il trust non commerciale è fiscalmente trasparente, il trust imputa ai beneficiari il reddito come sopra determinato, che consegue all'incasso dei dividendi, e su tale reddito i beneficiari, nel caso di persone fisiche, scontano l'Irpef con le proprie aliquote progressive. ●

Veto alla doppia imposizione

Il regime

Vale il principio generale dell'articolo 163 Tuir

Con riferimento ai beneficiari è necessario valutare da un lato l'imposizione in capo agli stessi dei redditi del trust quando gli stessi sono loro imputati per trasparenza, dall'altro qual è il regime fiscale applicabile ai redditi del trust che vengono effettivamente corrisposti dal trustee ai beneficiari.

Nel caso in cui i beneficiari siano "individuati" e il trust sia quindi considerato fiscalmente trasparente, il reddito determinato unitariamente in capo al trust viene imputato per trasparenza pro quota ai beneficiari e tassato in capo a essi quale reddito di capitale, applicando (nel caso di beneficiari persone fisiche) le aliquote marginali Irpef di ciascuno di essi.

Per quanto riguarda, invece, la concreta erogazione ai beneficiari del reddito maturato sul patrimonio dei trust non commerciali, quali tipicamente sono i trust per esigenze familiari, si osserva che l'articolo 163 del Tuir afferma il principio generale dell'ordinamento del divieto della doppia imposizione giuridica, prevedendo che «la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi».

L'applicazione di tale principio al mondo dei trust ha portato l'Amministrazione

finanziaria a riconoscere che i redditi maturati sul patrimonio dei trust non commerciali possono essere assoggettati a imposizione una sola volta, e ciò avviene in capo ai beneficiari nel caso di trust trasparenti, ovvero in capo al trust se opaco, ovvero ancora a monte mediante tassazione a titolo di imposta o di imposta sostitutiva.

Per effetto di quanto sopra ogni attribuzione ai beneficiari di un trust non commerciale (sia esso opaco che trasparente) di ciò che dal punto di vista fiscale ha natura di reddito del trust non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dovute da tali beneficiari e quindi non sconta alcuna ulteriore imposizione.

Tale principio trova applicazione a prescindere dalle differenze che normalmente esistono tra il reddito complessivo netto dichiarato ai fini fiscali e il reddito effettivamente conseguito o maturato.

Ne consegue che sono fiscalmente irrilevanti anche le attribuzioni ai beneficiari (sia di trust trasparenti che di trust opachi) che derivino dalla ripartizione di redditi che non hanno concorso alla determinazione del reddito complessivo del trust perché esenti o assoggettati a imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte. Analogamente vale nel caso in cui semplicemente i criteri di determinazione fiscale del reddito complessivo del trust differiscono da quelli civilistici. ●

I PATRIMONI FAMILIARI

56,1

La dotazione

Il fondo Dopo di noi ha una dotazione di 56,1 milioni annui, da ripartire fra le Regioni

Dopo di noi/1

Un fondo per garantire la qualità della vita alle persone disabili

La legge 112/2016 vuole limitare il ricorso all'istituzionalizzazione con la centralità delle strutture sanitarie

**Andrea Sbardella
Gabriele Sepio**

Il Dopo di noi: uno strumento pensato per tutelare le persone con disabilità al fine di favorirne il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia.

Con la legge 112/2016, si interviene in aiuto delle famiglie nel cui nucleo è presente una persona con disabilità grave, garantendo a quest'ultimo di poter avere una vita dignitosa soprattutto quando chi se ne prende cura non ci sarà più (da qui il nome Dopo di noi).

Il testo normativo nasce dalla consapevolezza che gli strumenti, altrimenti previsti in questi casi dall'ordina-

mento, non si sono rilevati del tutto idonei a garantire la tutela per il disabile, che non può più contare sull'assistenza dei propri cari.

L'esperienza ha dimostrato il ricorso a un'eccessiva "istituzionalizzazione", che la legge vuole evitare: vale a dire l'utilizzo, da parte dei tutori, di strutture ospedaliere dove l'attenzione è rivolta solo agli aspetti clinici, a discapito di quelli sociali che sono altrettanto importanti.

Inoltre, gli istituti comuni, pensiamo al testamento, tendono a separare tutto ciò che avviene in vita da quanto accadrà dopo la morte, non consentendo una transizione programmata fra le due fasi che è fondamentale.

Peraltro, questi istituti non sempre permettono di tutelare i beni che saranno impiegati per assicurare la qualità di vita del beneficiario.

Si pensi al genitore che intende adibire un immobile a uso abitazione del figlio disabile: l'immobile potrebbe essere aggredito da terzi a causa di eventuali debiti, circostanza che invece viene largamente limitata con il ricorso a uno degli strumenti della legge Dopo di noi, tramite cui si appone immediatamente un vincolo sui beni che sono utilizzati al fine meritevole – e dunque protetto dall'ordinamento – di tutelare la persona disabile.

Accanto a tali propositi con il Dopo di noi si è voluto fornire un aiuto concreto, in termini economici, per aiutare le famiglie in queste situazioni e per rendere più agevole il ricorso agli strumenti di tutela previsti dalla stessa.

A tal fine è stato istituito un apposito fondo (fondo Dopo di

noi), con una dotazione di 56,1 milioni annui, da ripartire fra le varie Regioni, affinché esse, anche partecipando con altri enti locali, enti del terzo settore o associazioni di famiglie o altri soggetti privati con maturata esperienza:

- 1 avviino programmi volti alla deistituzionalizzazione dei disabili e di supporto alla domiciliazione in abitazioni o gruppi-appartamento che producano le condizioni di vita della casa familiare;
- 2 realizzino interventi per la permanenza temporanea dei disabili in caso di situazione emergenza;
- 3 realizzino programmi per l'accrescimento di consapevolezza, abilitazione e sviluppo delle competenze.

Misura questa che si lega alla previsione di specifiche ipotesi di esenzione e agevolazioni fiscali previste esclusivamente per gli strumenti privati disciplinati con la legge Dopo di noi (vedi articolo in pagina).

Per permettere il fine di realizzare il "programma di vita" del disabile, vale a dire il progetto di assistenza a tutto tondo che inizia durante la vita dei disponenti e prosegue anche dopo di loro, sono previste:

- agevolazioni per le liberalità in denaro o in natura;
- le stipule di polizze di assicurazione;
- la costituzione di trust;
- la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile;
- la costituzione di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.

La possibilità di ricorrere a diversi strumenti per attuare gli obiettivi della legge (e godere dei benefici) è dovuto alla consapevolezza della eterogeneità delle fattispecie concrete, rispetto alle quali un mezzo può essere più calzante rispetto a un altro. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un aiuto importante per l'inclusione

La testimonianza

Il parere della Lega italiana fibrosi cistica

Claudio Natalizi

Il Dopo di noi come strumento per aiutare i soggetti affetti da fibrosi cistica (fc). Una patologia – considerata fino a pochi decenni fa prettamente pediatrica – ma che pone Lega italiana fibrosi cistica (Lifc), che rappresenta e tutela i bisogni dei circa 6mila pazienti e delle loro famiglie, di fronte all'esigenza di valutare positivamente gli strumenti previsti

dalla legge sul Dopo di noi anche per i propri pazienti.

Con i progressi delle terapie e l'ingresso dei farmaci modulatori che stanno migliorando la qualità della vita e l'innalzamento dell'età media dei pazienti, questo tema si è affacciato sempre più nelle riflessioni di genitori e famiglie che puntano a salvaguardare i propri figli affetti da fibrosi cistica anche dopo la loro scomparsa.

Delle riflessioni che sono quantomai necessarie se ci si pone di fronte a un duplice aspetto della patologia. da un lato oggi i bambini con fibrosi cistica crescono e diventano

adulti, arrivando a vivere una vita quasi normale seppure a prezzo di terapie quotidiane molto onerose, limitazioni e frequenti ricoveri, dall'altro aumenta l'ansia e la preoccupazione dei loro familiari per il loro futuro e sostentamento, dato che la fibrosi cistica è pur sempre una patologia degenerativa e può differire a seconda del corredo genetico della persona che ne è affetta.

Nei casi più gravi si può dover ricorrere a ossigeno, al trapianto di doppio polmone, ad alimentazione con sondino esterno: tutte condizioni che necessitano di assistenza e cura e di cui normalmente si

fanno carico i familiari più prossimi del paziente. Ed è per questo che la Lifc ha sin da subito accolto con favore la legge 112/2016 «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» che prevede la regolamentazione di specifiche forme di tutele quando il disabile non possa più contare sul sostegno e sull'assistenza della propria famiglia.

Come Lifc, grazie al servizio gratuito di assistenza sociale e legale offriamo a pazienti e famiglie pieno appoggio nella conoscenza dello strumento legislativo a dispo-

sizione e delle azioni (come ad esempio sgravi fiscali, esenzioni, incentivi, trust) che la famiglia può intraprendere per garantire al proprio figlio un futuro più tutelato. Parallelamente, lavoriamo per garantire ai pazienti piena realizzazione ed inclusione sociale favorendo progetti di inserimento lavorativo e sostegno alla formazione, affinché possano essere più autonomi ed indipendenti ed affrontare una eventuale condizione di solitudine in età adulta con maggiore stabilità. ●

Segretario Lega italiana fibrosi cistica Odv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PATRIMONI FAMILIARI



I vantaggi

Significativi sono i vantaggi previsti dalla legge sul Dopo di noi che, al ricorrere di tutti gli elementi richiesti, consentono

l'accesso a determinati benefici in materia di imposte indirette (successione e donazione, ipocatastali, registro, bollo, Imu)

Dopo di noi/2

Tre chance per vincolare i beni al benessere della persona disabile

La finalità esclusiva è la cura e l'assistenza
Va individuato chi è responsabile degli obblighi verso il beneficiario

Pagina a cura di
Andrea Sbardella
Gabriele Sepio

Se le finalità del Dopo di noi sono chiare, altrettanto lo sono i diversi istituti a cui poter ricorrere.

Vale a dire, il trust, il vincolo di destinazione dell'articolo 2645-ter del Codice civile e il fondo speciale costituito da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinato con contratto di affidamento fiduciario.

Prima di accennare alle differenze principali, però è bene tenere a mente che la legge prescrive degli elementi "comuni" per tutti questi istituti che, se rispettati, permettono l'accesso alle speciali agevolazioni fiscali.

I requisiti sono previsti per realizzare il programma di vita dove siano favoriti il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone per cui è stata accertata una disabilità grave da parte delle unità sanitarie locali (articoli 3, comma 3, legge 104/1992).

L'atto istitutivo di questi strumenti, redatto necessariamente dal notaio, deve contenere diverse previsioni, quali:

- 1 la finalità esclusiva di inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave;
- 2 l'individuazione delle persone con disabilità grave quali beneficiarie esclusive;
- 3 l'identificazione del ruolo dei soggetti che intervengono e gli obblighi in capo a essi per il raggiungimento del benessere dei beneficiari;
- 4 la descrizione delle neces-

sità delle persone con disabilità grave e delle attività assistenziali necessarie volte a soddisfarle e favorirne la cura, ivi incluse quelle finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione;

5 gli obblighi di rendicontazione dei gestori.

Oltre a ciò, deve prevedersi un soggetto preposto al controllo dei gestori; l'indicazione del termine finale di durata (coincidente con la morte della persona con disabilità grave) e la destinazione del patrimonio residuo; la destinazione esclusiva dei beni alla realizzazione delle finalità assistenziali.

Come premesso, il primo istituto che può essere utilizzato è il trust Dopo di noi contraddistinto dal perseguimento delle finalità appena descritte, che ha come beneficiario il disabile grave, di durata pari alla vita di questi, con guardiano individuato e dove il disponente può anche coincidere con il trustee.

Poiché di regola il genitore è il disponente, l'immediata azione con il trustee appare particolarmente opportuna se non fisiologica: il genitore conosce meglio di chiunque altro i bisogni e le modalità per assistere il figlio/beneficiario, per cui sarà in grado di occuparsi, finché in vita, del patrimonio conferito in trust allo scopo di assicurare cura e assistenza.

A disposizione

Lo strumentario comprende il trust, il vincolo di destinazione dell'articolo 2645-ter del Codice civile e il fondo di beni con vincolo di destinazione

Poiché il trust è uno strumento estremamente duttile, lo stesso si presta bene a regolare le vicende più complesse, ad esempio caratterizzate da beni e diritti eterogenei.

Discorso diverso per il vincolo di destinazione in base all'articolo 2645-ter del Codice civile che si pone come soluzione "semplice" rispetto al trust o al fondo speciale.

Uno strumento anch'esso opponibile ai terzi, ma che a differenza del trust non determina il mutamento della titolarità dei beni che ne formano oggetto, i quali continuano ad essere di proprietà del disponente.

Un'altra divergenza è che oggetto di vincolo sono solo beni immobili o mobili registrati, o comunque soggetti a un regime di pubblicità idoneo a rendere conoscibile l'esistenza del vincolo (quote di srl ad esempio).

Anche in questo caso il disponente e il gestore possono coincidere (come visto per disponente e trustee).

Il vincolo di destinazione Dopo di noi, dunque, si presta a essere utilizzato quando ad esempio si vuole vincolare un singolo immobile per realizzare il progetto di vita del disabile grave.

Il fondo speciale si pone come alternativa intermedia tra i due. In effetti, si tratta di vincoli ex articolo 2645-ter (come il vincolo di destinazione), gestiti per il tramite di un contratto di affidamento fiduciario (dunque una gestione strutturata, simile al trust).

La differenza principale con il trust, che potrebbe essere anche autodichiarato, sta nel fatto che il fiduciante è o una società fiduciaria, oppure un ente del terzo settore.

Dunque, la scelta del "gestore" (fiduciario) è maggiormente vincolata. ●

Esenti successione e donazione

Aspetti fiscali

Per i beni e i diritti conferiti

Sotto il profilo fiscale, primo fra tutti i vantaggi è l'esenzione dall'imposta di successione e donazione per i beni e diritti conferiti tramite trust, vincolo di destinazione in base all'articolo 2645-ter e fondo speciale. La ratio sottesa ai benefici fiscali riconosciuti dalla legge è quella di non pesare sui beni destinati all'assistenza del disabile che, nella maggior parte dei casi, avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'aliquota dell'8%, del 6% o del 4% sul valore del bene trasferito, a seconda del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario. Un'esenzione che si applica a ogni conferimento; non solo quello "iniziale" al momento della costituzione, ma anche agli apporti successivi.

Previsto un meccanismo di "retrocessione", sempre in esenzione dell'imposta, che si applica sui beni e diritti che sono (ri)trasferiti in capo ai soggetti che hanno istituito uno degli strumenti, in caso di morte prematura del disabile beneficiario. Su qualsiasi bene, o diritto, trasferito in uno dei menzionati strumenti (o ritrasferito in capo agli istituenti per morte del beneficiario), le imposte di registro, ipotecaria e catastale vanno in misura fissa (in linea di massima 200 euro), anziché proporzionale (sempre in linea di massima, ali-

quota del 3% per le ipocatastali, dal 2% al 9% per il registro a seconda del valore catastale/commerciale/ecce-tera del bene trasferito). Inoltre, gli atti compiuti dai gestori di uno degli strumenti (ad esempio il trustee o il fiduciario), sono esenti dall'imposta di bollo.

La legge, poi, ha previsto la facoltà per i Comuni di agevolare/esentare l'Imu sui diritti reali e gli immobili conferiti all'interno di uno degli strumenti. Molti Comuni vi hanno dato seguito. Particolare attenzione è legata alle agevolazioni fiscali previste per chi effettua erogazioni liberali, donazioni o altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali costituiti nell'ambito del Dopo di noi.

I privati che effettuano simili erogazioni, in denaro o in natura, potranno infatti beneficiare delle medesime detrazioni e deduzioni previste dal Cts per le erogazioni agli enti del Terzo settore, ma con un bonus in più.

Sarà possibile scegliere tra la detrazione in misura pari al 35% delle spese sostenute fino a 30mila euro (applicando l'aliquota più favorevole delle organizzazioni di volontariato anziché quella per le erogazioni liberali ad altri Ets pari al 30%) oppure la deduzione di cui all'articolo 83, comma 2 del Cts, ma in questo caso il limite è elevato al 20% del reddito netto dichiarato (anziché il 10%) e comunque nella misura massima di 100mila euro. ●

Il mandato

L'intestazione fiduciaria garantisce riservatezza delle operazioni

Lo strumento consente di mascherare la titolarità dei beni, in modo da non palesare ai terzi l'identità dell'effettivo titolare

Pagina a cura di
Andrea Vasapolli

L'attività delle società fiduciarie, regolamentata dalla legge 1966/1939, rientra nell'ambito della cosiddetta "fiducia germanistica" e consiste nell'amministrazione di beni per conto di terzi con intestazione fiduciaria, beni dei quali la società fiduciaria diventa il titolare formale, mentre la titolarità sostanziale degli stessi resta in capo al fiduciante. L'effetto traslativo dell'intestazione fiduciaria è, infatti, solo strumentale alla realizzazione dello scopo fiduciario. La società fiduciaria si presenta ai terzi come il soggetto legittimato all'esercizio dei diritti che conseguono alla titolarità dei beni e come tale agisce, seppur sulla base delle istruzioni ricevute dal fiduciante, mentre i rapporti interni tra fiduciante e fi-

ducario sono regolati da un pactum fiduciae che ha natura obbligatoria. La società fiduciaria, con riferimento ai beni oggetto di intestazione, agisce per conto del fiduciante ma in nome proprio. L'intestazione fiduciaria consente di "mascherare" la titolarità dei beni, quindi di non palesare ai terzi l'identità dell'effettivo titolare, e viene di solito utilizzata con riferimento a partecipazioni in società di capitali, a valori mobiliari e per polizze vita o altri strumenti finanziari.

Bisogna tuttavia tenere presente che il "segreto fiduciario" non è assoluto, in quanto lo stesso non può essere frapposto in diversi ambiti, tra i quali vicende di rilevanza penale, accertamenti fiscali e indagini finanziarie, le comunicazioni all'anagrafe tributaria e il monitoraggio fiscale, nell'ambito delle attività di verifica degli assetti proprietari e di disclosure alle Autorità di con-

trollo e di vigilanza, nell'ambito di procedure di divorzio.

A ciò aggiungono le disposizioni in tema di comunicazione della titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private e di istituti giuridici affini come i trust, che in parte significativa fanno venire meno gli effetti di riservatezza che conseguivano all'intestazione fiduciaria di partecipazioni.

In generale, tuttavia, l'intestazione di beni a società fiduciarie consente di mantenere una certa riservatezza in merito alla propria situazione patrimoniale ovvero in relazione al soggetto che intende porre in essere una certa operazione.

Le società fiduciarie vengono sovente utilizzate anche quali mandatarie in rapporti di escrow account, quel soggetto terzo al quale due parti contraenti affidano il mandato per regolare aspetti esecutivi della compravendita di beni; per esempio mediante deposito in escrow presso la fiduciaria della somma necessaria al pagamento del prezzo di una transazione con il mandato di trasferirla al venditore al rea-

lizzarsi delle condizioni pattuite. Poiché i beni restano nella titolarità effettiva del fiduciante, l'intestazione fiduciaria non produce effetti segregativi ed i creditori del fiduciante possono quindi aggredirli.

Il mandato senza rappresentanza di intestazione dei beni a una società fiduciaria è regolamentato dal Dm 16 gennaio 1995, il quale prevede che trovano applicazione le norme in tema di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del Codice civile. Le società fiduciarie devono agire nell'esclusivo interesse del cliente, rispondono del loro operato secondo le regole del mandato oneroso e sono soggette alla vigilanza del ministero dello Sviluppo economico.

Nel caso di partecipazioni intestate a società fiduciaria, quest'ultima deve esercitare il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi in base alle istruzioni ricevute per iscritto dal fiduciante.

Una modalità alternativa di utilizzo delle società fiduciarie, che si è sviluppata nell'ambito delle procedure di scudo fiscale e di voluntary disclosure, è quella del conferimento

alle stesse di un mandato di amministrazione fiduciaria "senza intestazione". Tale mandato è disciplinato dalle disposizioni che regolano il mandato con rappresentanza, articolo 1704 del Codice civile, unitamente alle norme sulla procura (articolo 1387 e seguenti del Codice civile).

Con tale mandato la società fiduciaria assume l'amministrazione di beni che restano nella titolarità anche formale del fiduciante. L'impiego di questa tipologia di mandato trova sostanzialmente ragione nell'assolvimento di obblighi dichiarativi fiscali per attività detenute all'estero, siano esse valori mobiliari, partecipazioni, contratti di assicurazione o immobili. Il fiduciante può revocare in ogni momento l'incarico alla società fiduciaria per tutti o parte dei beni o diritti rispetto ai quali il mandato è stato acceso. In tal caso la società è tenuta mettere tempestivamente a disposizione del fiduciante i beni di cui egli abbia fatto richiesta, compatibilmente con eventuali obblighi contrattuali assunti ed operazioni in corso. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per le imposte la sostanza prevale sulla forma

Aspetti fiscali

Di fatto non si realizza un trasferimento dei beni

Con riferimento ai mandati conferiti a società fiduciarie vanno esaminati due profili, quello dell'imposizione indiretta degli atti di intestazione e quello delle imposte dirette sui frutti dei beni così intestati.

Ai fini dell'imposizione in-

diretta hanno rilievo gli effetti giuridici degli atti posti in essere. Gli atti di intestazione fiduciaria realizzati mediante contratto di mandato conferito a una società fiduciaria, che rientrano nella "fiducia germanistica", si caratterizzano per l'assenza di un effetto traslativo, in quanto la titolarità sostanziale dei beni resta in capo al fiduciante, a prescindere dalla titolarità formale trasferita alla società fiduciaria.

Non realizzandosi un trasferimento della titolarità dei beni, non sussiste il presupposto giuridico legittimante un'imposizione indiretta con aliquota proporzionale, né a titolo di imposta di registro né a titolo di imposta sulle donazioni. Tale prevalenza della "sostanza" sulla "forma" rileva anche ai fini delle imposte sui redditi, per cui gli effetti degli investimenti effettuati dalla società fiduciaria sono

imputati direttamente al fiduciante. È il fiduciante, infatti, quale titolare sostanziale del patrimonio intestato alla fiduciaria, ad essere gravato dalle imposte sui redditi che maturano su tale patrimonio. In caso di dividendi su di una partecipazione fiduciariamente intestata, ad esempio, la società erogante indicherà quale socio percettore la società fiduciaria, mentre quest'ultima indicherà nella propria dichia-

razione dei sostituti d'imposta il fiduciante. La società fiduciaria, che deve operare quale sostituto d'imposta, può ricevere dal fiduciante l'opzione per il regime del risparmio amministrato. Nel caso di intestazione di attività estere, gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) vengono assolti dalla società fiduciaria, per il che il fiduciante è liberato dagli stessi. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PATRIMONI FAMILIARI

26%

Le imposte

La tassazione dei redditi dei contratti assicurativi a contenuto finanziario è salita dal 12,5 al 26%

Assicurazioni

Polizze linked con il regime fiscale dei contratti assicurativi sulla vita

L'amministrazione finanziaria però ha sollevato contestazioni specie nei confronti di compagnie non residenti

Pagina a cura di
Stefano Massarotto

Dal punto di vista fiscale, le polizze linked che soddisfano i requisiti previsti dal Codice civile e dalla normativa regolamentare (per i contratti di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario) sono soggette a un preciso e definito regime fiscale, sia ai fini delle imposte dirette sia di quelle indirette.

Ultimamente, tuttavia, le linked, soprattutto se i contratti sono stipulati con compagnie assicurative non residenti, sono oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione finanziaria che, in taluni casi, avrebbe negato alle stesse il regime fiscale proprio dei contratti assicurativi sulla vita.

Queste contestazioni, salvo casi patologici, potrebbero essere connotate da una estrema (e probabilmente non giustificata) rigidità.

Ma vediamo brevemente perché. Il regime fiscale riservato ai contratti di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario, negli ultimi anni ha subito diverse modifiche da parte del legislatore, con la conseguenza che oggi il trattamento tributario delle polizze – sia italiane, sia emesse da compagnie estere – è di fatto sostanzialmente allineato a quello degli altri redditi da attività finanziarie.

Infatti, la tassazione dei redditi derivanti dai contratti assicurativi a contenuto finanziario è passata – come del resto quasi tutti i redditi di natura finanziaria – dal

12,5 al 26 per cento.

Inoltre, prendendo atto dell'evidente componente finanziaria che caratterizza le linked, con la legge di Stabilità 2015 è stata eliminata l'esenzione prima esistente sull'intera somma che risarciva l'evento morte e introdotta la tassazione dei rendimenti finanziari percepiti dai beneficiari, in caso di morte dell'assicurato: la quota-parte della prestazione pagata dalla compagnia assicurativa che rappresenta il rendimento finanziario (e non il rischio biometrico) viene così ora assoggettata pienamente a tassazione.

Inoltre, le polizze linked sono soggette all'imposizione patrimoniale rappresentata dall'imposta di bollo o dall'Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie estere).

Se il contratto è stipulato con compagnie assicurative estere, vige inoltre l'obbligo di monitoraggio fiscale, attraverso la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (salvo che la polizza sia in custodia o in amministrazione a un intermediario residente).

Ora, è vero che l'investimento in una polizza linked prevede un regime fiscale differente (e in un certo senso migliore) rispetto all'ipotesi dell'investimento diretto in strumenti finanziari. Si pensi, ad

esempio, alla compensazione dei redditi di capitale con le minusvalenze da realizzo di strumenti finanziari, al tax deferral al momento del riscatto della polizza; si pensi altresì all'esclusione dalla formazione dell'attivo ereditario delle somme corrisposte ai beneficiari, trattandosi di indennità loro spettanti non a titolo di quota ereditaria (o di legato), ma iure proprio (in base alla promessa fatta dall'assicuratore di pagare il capitale al verificarsi dell'evento assicurato).

A ben vedere, peraltro, il regime fiscale delle polizze linked è del tutto sistematico e in linea con le intenzioni perseguite dal legislatore.

Tra l'altro, quantomeno ai fini delle imposte sui redditi, questo regime fiscale è del tutto simile a quello di altri tipici strumenti finanziari, quali ad esempio i fondi di investimento e i contratti di capitalizzazione: infatti, anche negli Oicr e le polizze di capitalizzazione il reddito (di capitale) è unico e comporta una riqualificazione dei singoli redditi realizzati all'interno dello strumento contrattuale.

La scelta di investire in una polizza assicurativa sulla vita di tipo linked non dovrebbe, pertanto, configurare alcun risparmio fiscale indebito, sebbene la componente finanziaria – sicuramente predominante – si estrinsechi in una attività di gestione delle risorse nell'interesse (ultimo) del sottoscrittore.

L'azione di contrasto, dovrebbe quindi essere mirata, a nostro avviso, solo nei confronti di situazioni patologiche (in cui il contratto assicurativo si presta alla realizzazione di finalità improprie, ponendosi quale semplice diaframma con il patrimonio personale del contribuente), senza andare oltre. ●

Regimi fiscali

L'investimento in una polizza linked prevede un regime fiscale differente rispetto all'ipotesi dell'investimento diretto in strumenti finanziari

Uno strumento in attesa di restyling

Rendimento

Prodotti legati ai numeri dei fondi d'investimento

Le polizze vita a contenuto finanziario, cosiddette unit linked, sono comunemente riconosciute come un importante strumento di *wealth planning* per la clientela private, in quanto possono assumere al tempo stesso, finalità previdenziali, di investimento e di trasferimento del patrimonio a favore di terzi beneficiari. Nelle polizze linked la prestazione dovuta dalla compagnia di assicurazione è legata alle performance di fondi di investimento (interni o esterni) e – a seconda del regolamento contrattuale – si realizza un più o meno marcato trasferimento del rischio finanziario in capo all'assicurato. Inoltre può essere abbastanza contenuto il rischio demografico.

In ragione delle loro caratteristiche assicurative-finanziarie, tali contratti, classificati nel ramo vita III del Codice delle assicurazioni, sono stati inclusi – in un'ottica di tutela del risparmiatore – nel Testo unico della finanza tra i “prodott[i] di investimento assicurativo”, prevenendo così l'applicazione di regole di distribuzione e offerta analoghe a quelle dei prodotti stricto sensu finanziari.

Questa evidente componente finanziaria che contraddistingue le polizze linked è motivo del perdurare di un contrasto sulla loro qualificazione giuridica e, in

particolare, sulla permanenza (o meno) della “causa assicurativa”. Talvolta la mancanza (o insufficienza) della copertura del rischio demografico e/o garanzia di conservazione dei premi versati ha condotto, in sede giudiziaria, alla riqualificazione delle polizze linked in prodotti esclusivamente finanziari. Con conseguenze – quali la possibilità di non ritenerle più soggette alla disciplina di favore loro riservata dal Codice civile (inclusa impignorabilità e in-sequestrabilità).

Diverso è l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza Ue che non sembra porre alcun dubbio in merito alla qualificazione delle linked come contratti assicurativi. Per la Corte di giustizia (sentenza 31 maggio 2018, causa C-542/16) non paiono rilevare né la sussistenza di un rischio demografico apprezzabile né la garanzia finanziaria quali elementi essenziali del contratto: ciò che rileva ai fini della qualificazione di una operazione come operazione assicurativa è il rispetto del principio sinallagmatico tra premio corrisposto dal contraente e impegno da parte della compagnia a erogare una prestazione al verificarsi dell'evento assicurato attinente la vita. È in corso di aggiornamento - da parte dell'Ivass - il regolamento per dettare la nuova disciplina dei contratti linked, occupandosi di *eligible assets* dei fondi collegati alle polizze linked e di determinazione del rischio demografico. ●

I PATRIMONI FAMILIARI

L'extra aliquota

Per tutte le società con attività finanziarie e assicurative si applica l'aliquota Irap maggiorata dal 4,65% al 5,57%

a seconda delle Regioni, qualora si tratti di soggetti ai quali si applica l'articolo 6 del decreto Irap (intermediari finanziari, società

di partecipazione finanziaria, società di partecipazione non finanziaria) oppure 7 (imprese di assicurazione)

Holding

Società di partecipazione definite in base all'attivo patrimoniale

Due le tipologie: finanziarie e non finanziarie
Consentono la gestione del patrimonio, anche per quanto riguarda gli investimenti

Pagina a cura di
Marco Piazza

L'uso di holding per la detenzione di patrimoni finanziari è molto diffuso perché lo strumento consente di disciplinare i rapporti fra i soci, specie con riguardo al governo societario e agli eventi che possono comportare modifiche della compagine societaria nell'ambito dello stesso statuto della società.

Le holding sono normalmente utilizzate per detenere partecipazioni in società collegate o controllate destinate a essere mantenute durevolmente, ma a volte per la gestione dinamica del patrimonio familiare. Altre volte, infine sono costituite da una

pluralità di investitori con lo scopo di generare un rendimento del capitale mediante l'acquisto, la detenzione o dalla vendita di attività finanziarie, con caratteristiche, quindi, che le rendono per certi aspetti simili ai fondi comuni d'investimento, dai quali si distinguono soprattutto perché sprovviste di un gestore autonomo e di una politica d'investimento predefinita.

Dal punto di vista tributario le "società di partecipazione" sono soggette a particolari regole, mentre le società che pur svolgendo attività finanziaria non sono inquadrare come "società di partecipazioni" sono soggette alle stesse regole delle società industriali e commerciali.

Le società di partecipazione sono quelle che «in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni», circostanza che si verifica quando in base ai dati del bilancio, l'ammontare complessivo delle partecipazioni immobilizzate e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con le società partecipate (in particolare, i finanziamenti, ma non il cash pooling) è superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale. All'interno del novero delle società di partecipazione si distingue fra quelle di partecipazione finanziaria e quelle di partecipazione non finanziaria.

Le prime detengono prevalentemente partecipazioni in intermediari finanziari (banche, Sim, Sgr, società di finanziamento nei confronti del pubblico, Imel, istituti di pagamento, società di microcredito, confidi minori); le seconde detengono prevalentemente partecipazioni in società diverse dagli inter-

mediari finanziari. Solo per le società di partecipazione finanziaria, nel calcolo della prevalenza si considerano anche gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.

In particolare:

1 oneri finanziari: le società di partecipazione finanziaria deducono gli interessi passivi ai fini delle imposte sui redditi nei limiti del 30% del reddito operativo lordo con le regole di cui all'articolo 96 del Testo unico. Le società di partecipazione non finanziaria non sono soggette ai limiti di cui all'articolo 96 Tuir;
2 svalutazione del perdite su crediti: le società di partecipazione non finanziaria deducono le perdite su crediti nei limiti dell'articolo 106, commi 1 e 2 del testo unico (0,5% del valore nominale dei crediti derivanti dalla cessione di beni o prestazione di servizi, fino al raggiungimento di un ammontare massimo del 5%); Le società di partecipazione finanziaria deducono le svalutazioni scritte in

bilancio secondo corretti principi contabili;

3 addizionale Ires: solo le società di partecipazione finanziaria sono soggette all'addizionale Ires del 3,5%;

4 base imponibile Irap. Le società di partecipazione non finanziaria determinano il valore della produzione soggetto ad Irap con le stesse regole delle imprese industriali e commerciali, aggiungendo la differenza fra gli interessi attivi e gli interessi passivi; gli interessi passivi sono deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare. Le holding finanziarie determinano la base imponibile Irap applicando il principio di piena derivazione dal bilancio utilizzando, però, come base di calcolo lo schema di bilancio previsto dalla Banca d'Italia per gli intermediari finanziari diversi dalle banche, nonostante, di norma, questi soggetti redigano il bilancio con le regole Oic. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è il rischio delle società di comodo

Il punto

Test di operatività da superare

Un particolare ostacolo all'utilizzo delle holding come strumento per la detenzione dei patrimoni familiari è il regime delle società di comodo dato che questo genere di società non sempre riesce a superare il test di operatività a causa della variabilità dei ricavi e proventi rilevanti.

Ricordiamo che i ricavi minimi, per una società che

detiene partecipazioni o crediti immobilizzati o non immobilizzati, devono essere pari ad almeno il 2% del loro costo fiscale.

Nel caso di investimenti in fondi comuni d'investimento non rappresentati da azioni o quote, polizze di assicurazione sulla vita e partecipazioni in società di persone, non è inoltre chiaro se sia applicabile il coefficiente del 2% o quello residuale del 15%. Il calcolo va fatto utilizzando la media di un triennio. A questi fini:

● le azioni proprie non entrano nel test di operatività;

● rilevano, invece, le partecipazioni che beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 87, Tuir (participation exemption);

● i crediti e relativi interessi rilevano solo se sono crediti di finanziamento; sono esclusi oltre ai crediti commerciali in senso stretto, anche i crediti verso l'erario e quelli derivanti dalla cessione di aziende o rami di azienda;

● quanto ai ricavi effettivi da confrontare con quelli presunti, si deve tener conto anche degli importi indicati nelle voci C15 e C16 del conto economico

("proventi da partecipazioni", "altri proventi finanziari");

● qualora la redazione del bilancio non sia improntata alle regole del codice civile, il contribuente deve comunque tener conto di quei ricavi e proventi che avrebbero dovuto essere indicati nelle predette voci del conto economico, a prescindere dalle classificazioni contabili adottate.

È possibile, neutralizzare il costo fiscale delle partecipazioni in società partecipate considerate "non di comodo" (ma per le società estere non vale la circostanza che abbiano

superato il test di operatività); ma in tal caso di devono neutralizzare, dal lato dei ricavi e proventi, i relativi dividendi.

È evidente che per superare la presunzione di "reddito minimo", peraltro soggetto ad una maggiorazione Ires del 3,5%, è il più delle volte necessario utilizzare dimostrare l'impossibilità oggettiva di conseguirlo (perché ad esempio, l'attivo è investito in società prive di utili o riserve distribuibili oppure in attività che per loro natura non distribuiscono redditi periodici). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PATRIMONI FAMILIARI



La gestione semplificata

La gestione di una società semplice è semplificata rispetto a quella di una società commerciale. Non svolgendo

attività d'impresa, infatti, non è tenuta agli obblighi contabili delle imprese (libro giornale, registri Iva, libro dei beni ammortizzabili e così via)

In cassaforte

Con la società semplice titolarità e gestione unitaria dei beni

Può essere intestataria di partecipazioni, immobili o collezioni di opere d'arte
Precluso lo svolgimento di attività d'impresa

Pagina a cura di
Andrea Vasapolli

La società semplice, in origine limitata allo svolgimento di attività agricole e professionali, si è nel tempo evoluta ed è oggi uno degli strumenti più utilizzati nell'ambito della pianificazione patrimoniale e del passaggio generazionale, venendo utilizzata come società holding ovvero, più in generale, quale "cassaforte" di famiglia.

La società semplice può ad esempio essere intestataria di partecipazioni, di immobili o di una collezione di opere d'arte.

Alla stessa è tuttavia precluso lo svolgimento di attività d'impresa.

La società semplice presenta i numerosi vantaggi che l'utilizzo di un veicolo societario offre in sede di pianificazione, al tempo stesso essendo caratterizzata da ridotti costi di esistenza e da una grande flessibilità nella redazione delle regole di governance.

Il suo nome non deve tuttavia ingannare, in quanto si tratta di uno strumento giuridico che presenta significativi aspetti di complessità, sia civilistici che fiscali, e che richiede quindi una particolare attenzione nel suo utilizzo.

Mantenimento patrimonio

Uno dei molti fini che possono essere perseguiti mediante l'utilizzo di una società semplice è il mantenimento unitario del patrimonio. Intestando beni e diritti a una società di tale tipologia (si pensi ad esempio alla partecipazione in

una società operativa) si ottiene il risultato che in sede di passaggio generazionale tale patrimonio resta unitariamente nella titolarità della stessa e oggetto di successione sono invece le quote che rappresentano il capitale sociale della società semplice.

Tale patrimonio non viene quindi direttamente influenzato dal frazionamento che consegue al fatto che vi sia una pluralità di eredi.

La separazione dei poteri

È inoltre possibile separare i poteri di gestione del patrimonio dal diritto di trarne beneficio. Il patrimonio intestato a tale società viene infatti amministrato e gestito dagli amministratori della stessa, che possono anche essere solo uno o alcuni dei suoi soci ovvero possono anche essere soggetti esterni al nucleo familiare, mentre i benefici economici che derivano da tale patrimonio (ad esempio i dividendi della società operativa partecipata dalla società semplice) vanno a vantaggio dei suoi soci, quindi degli eredi che sono subentrati nel capitale della stessa, ciascuno pro quota ai suoi diritti.

I patti sociali

In sede di redazione dei patti sociali è necessario prestare particolare attenzione alle re-

gole di subentro degli eredi nelle partecipazioni che rappresentano il capitale sociale della società semplice, in quanto il disposto dell'articolo 2284 del Codice civile prevede una regolamentazione che non garantisce l'automatico subentro degli stessi in tali partecipazioni.

Essendo una società di persone, tale disciplina prevede, in via ordinaria, il necessario consenso a tale subentro sia degli eredi sia dei soci superstiti.

È tuttavia possibile prevedere apposite clausole volte a meglio regolamentare tali aspetti, quali ad esempio clausole di continuazione facoltativa che attribuiscono ai soli eredi la facoltà di scegliere se subentrare nella quota di partecipazione del de cuius ovvero se chiederne la liquidazione.

La gestione di una società semplice, infine, è certamente semplificata rispetto a quella di una società commerciale.

Non svolgendo attività d'impresa, infatti, non è tenuta agli obblighi contabili delle imprese (libro giornale, registri Iva, libro dei beni ammortizzabili, e così via).

Ciò non significa, tuttavia, che la società semplice non sia tenuta ad alcun obbligo amministrativo.

Il rendiconto di gestione

Gli amministratori devono infatti redigere annualmente il rendiconto della gestione, che la dottrina maggioritaria e la migliore prassi professionale ritengono vada redatto applicando gli ordinari criteri di redazione del bilancio.

È inoltre opportuno che, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, gli amministratori della società semplice redigano annualmente anche l'inventario della stessa. ●

Il patto

Essendo una società di persone è previsto in via ordinaria il necessario consenso al subentro sia degli eredi sia dei soci superstiti

Redditi tassati in capo ai soci

Disciplina fiscale

In proporzione alla partecipazione agli utili

Considerando che la società semplice non può svolgere attività commerciale, e il suo oggetto sociale comporta lo svolgimento di una attività economica che consiste nel possesso statico di beni e partecipazioni, i suoi redditi sono qualificabili come redditi fondiari, redditi di capitale e redditi diversi, e vengono determinati sulla base della disciplina applicabile alle persone fisiche non imprenditori, secondo le regole della categoria reddituale di riferimento.

Vige ad esempio il principio di cassa, così come per le persone fisiche, con riferimento ai redditi di capitale. In altre parole, il patrimonio intestato a una società semplice è tassato come lo sarebbe stato se fosse rimasto intestato a una persona fisica, senza subire i vincoli e gravami del reddito d'impresa.

La società semplice è un soggetto fiscalmente "trasparente" e i redditi che essa consegue, determinati unitariamente in capo alla società, sono quindi tassati non in capo a essa ma in capo ai soci, indipendentemente dalla loro percezione e in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili che, se non definite nel contratto sociale, si presumono proporzionali ai conferimenti, ovvero paritetiche se anche il valore dei conferi-

menti non è determinato.

Il reddito imputato al socio di una società semplice ha natura di reddito di partecipazione che non costituisce una autonoma categoria reddituale, ma assume la natura della categoria reddituale da cui trae origine. Il reddito da partecipazione può essere definito come una "finzione giuridica" per imputare ai soci pro quota i redditi realizzati dal veicolo comune.

Una conseguenza del regime della trasparenza è rappresentata dal fatto che la distribuzione ai suoi soci degli utili realizzati dalla società fiscalmente trasparente è irrilevante dal punto di vista fiscale. Poiché gli utili della società semplice sono stati già per intero tassati in capo ai soci in regime di trasparenza, che tali utili siano trattenuti all'interno della società ovvero distribuiti ai soci è un fatto fiscalmente irrilevante.

Peculiare è il regime di tassazione dei dividendi erogati da una società di capitali della quale sia socia una società semplice. Il legislatore, con la riforma di tale regime introdotta con l'articolo 32 quater del Dl 124/2019 ha previsto un approccio cosiddetto *look through* sulla base del quale i dividendi devono considerarsi percepiti direttamente dai soci della società semplice al momento della percezione da parte di quest'ultima. Il regime applicabile ai dividendi corrisposti a una società semplice è quello pro quota applicabile a ciascuno dei suoi soci. ●

I PATRIMONI FAMILIARI

L'evoluzione

La fondazione di erogazione (il fondatore partecipa al momento genetico dell'ente, poi esce di scena) è stata via via

sostituita nella pratica delle cosiddette fondazioni-organizzazione o fondazioni di partecipazione, dove viene dedicato uno spazio di rilievo

all'elemento personale con la creazione di organi collegiali come il consiglio direttivo, il cda o una vera e propria assemblea dei sovventori

Fondazioni

Con la personalità giuridica si persegue un'utilità sociale

Il requisito si affianca all'impegno
speso per la conservazione della ricchezza
e al mantenimento del prestigio familiare

Pagina a cura di
Ilaria Ioannone
Gabriele Sepio

Fondazioni di famiglia come valido strumento di segregazione e gestione del patrimonio.

In Italia, si assiste sempre più a un aumento dell'utilizzo di tale veicolo in grado di tutelare le risorse per garantire il passaggio generazionale e il raggiungimento di determinati scopi di utilità sociale.

Si tratta, sostanzialmente, di un "contenitore" di beni dotato di un'organizzazione propria e di personalità giuridica, al quale viene impresso uno specifico vincolo di destinazione dal soggetto fondatore.

In quanto ente dotato di personalità giuridica, la fondazione è di fatto un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, diverso sia dal fondatore che da eventuali beneficiari.

Il patrimonio, infatti, non appartiene a nessun soggetto specifico, ma risulta destinato unicamente al raggiungimento dello scopo per il quale l'ente è costituito.

Una separazione che permette di considerare il veicolo della fondazione di famiglia come strumento appetibile per la tutela e segregazione del patrimonio familiare. Una tipologia di fondazione, quella in esame, espressamente prevista dal Codice civile accanto alla tradizionale ipotesi della fondazione di erogazione da cui si distingue per il fatto che viene costituita per il vantaggio di una o più famiglie (articolo 28 del Codice civile).

Tuttavia, affinché tale tipologia di fondazione possa considerarsi tale, accanto allo scopo di garantire la conservazione della ricchezza della famiglia e di perpetuarne il prestigio, è richiesto il conseguimento di uno scopo di utilità sociale. In questo caso, ad esempio, nella costituzione del veicolo si potrà optare per il finanziamento degli studi dei membri della famiglia o di attribuire un beneficio in caso di indigenza/malattia o per particolari meriti. In altre parole è possibile costituire tale tipologia di fondazione non a beneficio della famiglia in quanto tale, ma in considerazione di una situazione soggettiva individuale.

In tal modo, infatti, la fondazione di famiglia, è in grado di generare da un lato l'effetto tipico della segregazione del patrimonio, raccogliendo la volontà della famiglia rispetto al vincolo di destinazione dei beni e, dall'altro, permettere di perseguire un beneficio di interesse generale.

Così come analogamente, potrà essere costituita una fondazione di famiglia nel caso in cui si intenda apportare un determinato patrimonio (per esempio collezione di macchine d'epoca) per renderlo poi fruibile all'intera collettività attraverso l'organizzazione di eventi culturali o mostre.

Cultura

È possibile apportare un determinato patrimonio per renderlo fruibile all'intera collettività con l'organizzazione di eventi culturali o mostre

Discorso diverso, invece, nel caso in cui l'ente sia costituito al solo fine di "schermare" il patrimonio e assegnarne i frutti agli eredi.

In tale circostanza si eluderebbero i divieti di sostituzione fedecommissaria (articolo 692, comma 5, del Codice civile) e di usufrutto successivo (articolo 698 del Codice civile) previsti dal nostro ordinamento. Inoltre, la costituzione di un patrimonio separato con un vincolo di destinazione potenzialmente perpetuo sui beni che lo compongono realizza una deroga al principio di responsabilità patrimoniale generica (articolo 2740 del Codice civile), che può essere giustificata solo in presenza di uno scopo di utilità sociale.

Negli ultimi tempi, però, lo strumento ha subito notevoli evoluzioni, soprattutto dal punto di vista della struttura interna e dell'organizzazione.

La tradizionale fondazione di erogazione spesso usata per tali veicoli (in cui il fondatore partecipa al momento genetico dell'ente per poi uscire di scena) è stata via via sostituita nella pratica delle cosiddette fondazioni-organizzazione o fondazioni di partecipazione, dove viene dedicato uno spazio di rilievo all'elemento personale con la creazione di organi collegiali come il consiglio direttivo, il cda o una vera e propria assemblea dei sovventori. Mentre la fondazione "di erogazione" si caratterizza per la presenza in genere di un unico fondatore che partecipa al momento genetico dell'ente – con l'istituzione e l'atto di dotazione – per poi uscire di scena, la fondazione di partecipazione prevede quasi sempre più fondatori, che partecipano attivamente alla gestione, ai quali si affiancano altre figure che sostengono finanziariamente l'ente. ●

Un ente filantropico a tutela dei beni

Terzo settore

Il Dlgs 117/17 prevede benefici fiscali

Con la riforma del Terzo settore la tutela del patrimonio passa anche attraverso l'ente filantropico, il cui modello entra di diritto nel contesto culturale italiano.

Il Dlgs 117/2017 (Cts) all'articolo 37, mira infatti ad enfatizzare la finalità precisa di tali realtà, costituite in forma di fondazione o associazione riconosciuta, che si trovano a essere impegnate nella raccolta e gestione di fondi da destinare a finalità solidaristiche e di interesse generale messe in campo da altre realtà del mondo non profit o direttamente in favore di persone fisiche in condizioni disagiate.

Una forma quella dell'ente filantropico che potrà essere presa in considerazione dalle fondazioni di famiglia che, laddove si identifichino in quelli che sono i tratti peculiari di tale realtà (per esempio svolgimento di un'attività di interesse generale in forma principale, reperimento di risorse economiche provenienti da contributi pubblici/privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi), potranno optare per assumere tale forma.

Così, come l'agente filantropico, potrebbe costituire una valida alternativa anche per coloro che, fino a oggi, si sono affidati ai trust Onlus per segregare il proprio pa-

trimonio e che, potrebbero optare per la fondazione filantropica, superando la preclusione prevista per il trust di accedere al Terzo settore.

Un aspetto di non poco conto se si tiene conto che Cts assegna un riconoscimento all'ente filantropico anche sotto il profilo fiscale. Basti pensare al fatto di poter considerare esenti le rendite mobiliari (articolo 84), al fine di incentivare l'attività di natura prettamente erogativa svolta da tali enti che destinano le proprie risorse per finanziare e sostenere progettualità che promuovono sviluppo sostenibile e comunità accoglienti e solidali.

A questo poi si devono aggiungere le nuove misure di vantaggio previste per gli enti del Terzo settore, quali gli strumenti di finanza sociale (titoli di solidarietà, social bonus e social lending), e gli incentivi per chi effettua erogazioni liberali (articolo 83 del Cts) e le agevolazioni in materia di imposte indirette (articolo 82 del Cts).

Basti pensare al fatto che il trasferimento a titolo gratuito e destinati agli Ets potranno beneficiare di un'esenzione totale, ai fini dell'imposta su successioni e donazioni, ipotecaria e catastale. Una misura fiscale di favore che consentirà alle fondazioni filantropiche, nei prossimi anni, di intercettare i patrimoni destinati alla successione senza eredi o con parenti oltre il quarto grado, spesso del tutto estranei alla sfera sociale e affettiva del defunctus. ●

I PATRIMONI FAMILIARI

79%

Lascito solidale

Quasi otto over 50 su dieci sanno cosa sia un lascito solidale (79%): dato in crescita rispetto al 72% del 2020

Intermediazione

Filantropia con fondo destinato su misura delle scelte del donante

L'organizzazione mette a disposizione l'infrastruttura per apporti che perseguono specifici obiettivi di interesse generale

Ilaria Ioannone
Gabriele Sepio

L'intermediazione filantropica, con la riforma del Terzo settore, ottiene il riconoscimento come veicolo privilegiato in grado di associare la pianificazione patrimoniale con interventi di natura filantropica.

Uno strumento che si concretizza nella decisione da parte di un'organizzazione che, già persegue attività di beneficenza, di mettere a disposizione la propria infrastruttura, affinché altri soggetti possano effettuare autonomi apporti patrimoniali per

perseguire specifici obiettivi di interesse generale.

Se nell'attività di raccolta fondi l'ente sollecita donazioni per il perseguimento dei propri scopi, nel caso dell'intermediazione filantropica, la decisione su come le risorse debbano essere utilizzate rimane in capo al filantropo, a cui resta naturalmente la facoltà di delegarla all'intermediario, qualora pensi che quest'ultimo sia maggiormente in grado di dare concretezza agli obiettivi cui è destinato il patrimonio.

Con l'intermediazione, infatti, si punta a rendere l'accesso alla filantropia più agevole guidando il donante verso l'interesse generale

che intende perseguire, attraverso un "fondo destinato" costituito all'interno del patrimonio dell'ente.

Uno strumento, questo, creato ad hoc per il filantropo che, con la riforma del Terzo settore, consente di accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore optando per le forme di detrazione/deduzione individuate dall'articolo 83.

E proprio in quest'ottica che l'intermediazione filantropica diventa uno strumento privilegiato in grado di contenere il patrimonio del filantropo affidando specifici obiettivi e finalità senza però la necessità di creare un veicolo autonomo.

Un potenziale quello dell'intermediazione che potrebbe avere i suoi effetti rilevanti in un contesto quale quello della disabilità.

Un mondo contraddistinto da necessità sempre più arti-

colate e differenziate volte a rispondere alle esigenze delle persone diversamente abili, sia per implementare specifici progetti di vita a favore di singoli disabili.

Pensiamo per esempio, ai fondi destinati. Dopo di noi a sostegno delle persone con disabilità. I genitori possono donare beni o denaro a favore dell'ente filantropico creando all'interno dello stesso un apposito fondo destinato a garantire assistenza al proprio figlio disabile anche dopo il venir meno del sostegno genitoriale.

L'ente filantropico, in questo caso, avrà il compito di garantire una gestione corretta di tutti gli oneri e gli adempimenti necessari affinché i contributi possano essere erogati nel pieno rispetto della normativa, offrire gli strumenti tecnici, aiutare il donante a definire i propri obiettivi, affin-

ché questi siano effettivamente coerenti con i suoi valori.

Un fenomeno, quello dell'intermediazione che potrà essere un valido strumento in futuro per attrarre lasciti e donazioni.

Stando, infatti, ai dati raccolti nel corso della Giornata internazionale del lascito solidale, tenutasi quest'anno, il fenomeno presenta un trend positivo costante. Quasi otto over 50 su dieci sanno cosa sia un lascito solidale (79%): un dato in crescita rispetto al 72% del 2020.

Segno della crescita dell'orientamento a utilizzare questo strumento di solidarietà legato al post mortem, in maniera concreta: nel 2022 sale al 26% la percentuale di quanti lo hanno fatto o sono propensi a farlo, quattro punti in più rispetto al 2021 (22%) e sei punti rispetto al 2020 (20%). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'impegno a realizzare la volontà del donante

La testimonianza

Fondazione Italia per il dono Onlus

Andrea Caraceni

La percezione del bisogno di salvaguardia del patrimonio personale da eventi lesivi di vario genere è cresciuta nel tempo e, di conseguenza, sempre più diffusa è la richiesta di soluzioni in grado di rispondervi. In un contesto del

genere, la filantropia parla a coloro che, per assenza di eredi, per legami familiari complessi o, semplicemente, per una naturale propensione altruista, desiderano che il fine ultimo del proprio patrimonio, o di una parte di esso, siano progetti d'utilità sociale.

Tuttavia, anche scegliere di "fare del bene" implica perplessità e timori da parte del decisore sull'effettivo rispetto della propria volontà di destinazione delle risorse, a tal punto da poter comportare la rinuncia al persegui-

mento di finalità benefiche.

Per far sì che la filantropia diventi per tutti una strada sicura per la custodia del proprio patrimonio, si è quindi sviluppata l'intermediazione filantropica; un sistema invalso da tempo all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, e ancora relativamente poco conosciuto in Italia, ma che, grazie a realtà pionieristiche e ormai ampiamente consolidate come Fondazione Italia per il dono Onlus è in grado di operare nella massima aderenza

alle volontà del soggetto referente. Un ente di intermediazione filantropica è un'organizzazione non profit che mette a disposizione una solida, ma allo stesso tempo agile, infrastruttura in outsourcing, non solo per la gestione burocratica e amministrativa di fondi personali destinati a finalità di utilità sociale (fondi filantropici), ma anche, soprattutto, per garantire un controllo attento e scevro da qualsivoglia conflitto di interessi sull'adempimento delle vo-

lontà esclusive del fondatore.

Oltre a costituire un bacino di risorse spendibili per il finanziamento nel breve termine di progetti benefici, i contributi di un fondo filantropico, ovvero, tecnicamente, le donazioni, possono essere investiti per un certo lasso di tempo prima di venire erogati, oppure essere destinati al capitale permanente. ●

*Presidente Comitato investimenti
Fondazione Italia per il dono,
ceo cfo Sim*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Focus
del Sole 24 Ore

Direttore responsabile
Fabio Tamburini

Caporedattore
Maria Carla De Cesari

Inserito con la collaborazione di **Angelo Busani**
e a cura di **Enrico Bronzo**

Settimanale -
Registrazione
Tribunale di Milano
n. 170 del 07-06-2013

Il Sole
24 ORE

■ **Risposte garantite**

■ **Archivio
sempre aggiornato**

e1
**L'esperto
risponde**

■ **Interazione diretta
con gli Esperti**

■ **Varie opzioni
di acquisto**

**Da oggi tutto nuovo,
con più risposte e più servizi**

L'Esperto risponde è ancora più potente e ti offre un'informazione di qualità, garantendo **entro 72 ore lavorative le risposte** ai tuoi quesiti professionali!



Scoprilo su: www.espertorisponde.ilsole24ore.com

24ORE
PROFESSIONALE

GRUPPO **24ORE**